



1.1.90.01

1° gennaio 2022

Ordinanza municipale concernente il prelievo di tasse

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- gli artt. 106 lett. a), 116 e 192 LOC;
- gli artt. 28 e 44 RALOC;
- la Legislazione comunale;

emana

le seguenti disposizioni concernenti il prelievo delle tasse.

NORME GENERALI

Art. 1 Principio

L'ammontare delle tasse è commisurato alle spese e alle prestazioni dell'amministrazione comunale.

Art. 2 Pagamento

Di regola il pagamento della tassa deve essere effettuato anticipatamente al momento della richiesta.

Per quanto riguarda gli appartamenti di vacanza e i soggiornanti, al momento della notifica.

In tutti gli altri casi, la tassa è riscossa mediante fattura.

Per ogni diffida inviata al debitore della tassa, che non osserva i termini di pagamento, è prelevata una tassa di CHF 50.--.

Queste disposizioni valgono per l'intera Legislazione comunale se non diversamente stabilito da Leggi speciali o dalla Legislazione di rango superiore.

TASSE DI CANCELLERIA

Art. 3 Ammontare delle tasse

Le tasse di cancelleria sono stabilite come segue:

3.1 Tasse di Cancelleria	CHF
Per l'autenticazione di una firma	20.--
Per l'autenticazione di una firma a domicilio - supplemento	30.--
Per un estratto o copia di un atto, processi verbali, risoluzioni, lettere ecc.	20.--
Per ogni pagina supplementare di scritturazione	10.--
Per ogni altro certificato, dichiarazione, atto o informazione scritta, non prevista dalla presente ordinanza o da altre disposizioni in vigore, tenuto conto delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale	da 10.-- a 100.--
Celebrazione matrimonio da parte del Sindaco o Vice Sindaco:	
- durante le ore normali d'ufficio	75.--
- fuori dalle normali ore d'ufficio e il sabato	150.--
Indagini nei registri non effettuate d'ufficio e rilascio di copie certificate conformi dei documenti giustificativi; per ogni ora	50.--
Ricerche storiche d'archivio	
- fino a 30 minuti	gratuita
- da 30 minuti a 1 ora	50.--
- per ogni ora supplementare o frazione	70.--
Fotografie di documenti: costo effettivo del lavoro e tassa amministrativa	15.--
Tassa fotocopia A4 bianco/nero	0.30
Tassa fotocopia A3 bianco/nero	0.50
Tassa fotocopia A4 colori	1.--
Tassa fotocopia A3 colori	1.50

3.2 Tasse Ufficio Controllo Abitanti	CHF
Certificato di godimento dei diritti civili	20.--
Certificato di esistenza o vita	20.--
Certificato di domicilio o residenza*	20.--
Certificato di domicilio o residenza con periodo	25.--
Certificato di domicilio o residenza con periodo (dagli archivi antecedenti al 1960)	30.--
- per ogni copia supplementare	5.--
Dichiarazione di avvenuta notifica di arrivo o partenza	10.--
Certificato di economia domestica	
- semplice	20.--
- con periodo	25.--
- per ogni copia supplementare	5.--
Certificato di cittadinanza	20.--
Certificato di domicilio per soggiorno in altro Comune	
- annuale	20.--
- triennale	45.--
Rilascio dell'indirizzo	15.--
Per l'autenticazione di una fotografia	20.--
Rapporti /preavvisi a cittadini stranieri su invito dell'Autorità della migrazione	25.--
Per il "nulla osta" per esenzione doganale ogni foglio	20.--
Per indagini o lavori particolari	
- ogni ora	70.--
- ritenuto un minimo di	20.--
Per il rilascio del catalogo elettorale cartaceo	200.--
Per il rilascio del catalogo elettorale in formato elettronico	100.--
Certificato capacità elettorale	esente
Estrazione nominativi per costituzione classi d'età su etichette autocollanti (ritenuto l'uso esclusivo per scopi meritevoli di tutela) - per classe	70.--
Eventuale etichettatura su buste fornite dagli interessati	100.--

	CHF
Dichiarazione LAFE	50.--
Dichiarazione riguardanti le persone giuridiche	20.--
Sigilli feretri o urne per trasporto di salme/resti all'estero	50.--
Carta di passo per cadavere (tassa cantonale CHF 50.-- + tassa comunale CHF 50.--)	100.--
Attestazioni varie	20.--
<p>* Per i disoccupati e coloro che sono al beneficio di prestazioni assistenziali il rilascio avviene a titolo gratuito, previa presentazione di un documento attestante la rispettiva condizione.</p>	

3.3 Tasse Ufficio Contribuzioni

	CHF
Dichiarazione fiscale generica	20.--
Dichiarazione fiscale con indagine	50.--

Art. 4 Tariffa rimborso spese per controllo appartamenti di vacanza e soggiornanti

Premesso come il Comune debba sobbarcarsi le spese per il controllo degli appartamenti di vacanza e per le persone soggiornanti nel Comune senza domicilio né dimora, visto come dette spese si riferiscono alla registrazione delle notifiche del periodo di soggiorno, di allestimento e di tenuta a giorno degli schedari, al controllo delle dichiarazioni di domicilio ed in genere a lavori amministrativi inerenti l'applicazione dell'Ordinanza municipale che regola la notifica delle persone residenti in appartamenti di vacanza e per le persone soggiornanti nel Comune di Mendrisio, è fissata la tariffa individuale di registrazione di

- CHF 40.-- per gli studenti;
- CHF 100.-- per le altre categorie.

L'importo è fatturato direttamente alla persona soggiornante.

Sono esentati dal rimborso spese:

- a) il coniuge/partner registrato/convivente e i figli minorenni;
- b) i figli maggiorenni in formazione;
- c) i minorenni che non svolgono attività lucrativa;
- d) coloro che soggiornano in istituti di cura, ricoveri, case di riposo, ecc.;
- e) gli interdetti che per motivi legali non possono trasferire il loro domicilio.

Art. 5 Esenzioni

Le attestazioni richieste da Autorità per ragioni d'ufficio sono, di regola, esenti da tassa.

Art. 6 Tassa di giudizio

Il Municipio applica alle proprie decisioni una tassa di giudizio, tenuto conto delle prestazioni fornite dall'Amministrazione comunale:

- | | | |
|-----------------|-----|--------|
| - fino a un'ora | CHF | 50.-- |
| - oltre l'ora | CHF | 100.-- |

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 Rimedi di diritto

Contro le decisioni dei servizi amministrativi della Città di Mendrisio è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

In mancanza di reclamo il conteggio costituisce decisione esecutiva per l'incasso.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 8 Abrogazioni ed entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente con effetto 1° gennaio 2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

La presente ordinanza abroga le precedenti disposizioni dell'11 marzo 2016.

Adottata con risoluzione municipale n. 2099 del 30 novembre 2021.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC dal 7 dicembre 2021 al 21 gennaio 2022.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Il Municipio